SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1668)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1986

Disposizioni in materia di indennità integrativa speciale

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il 18 dicembre 1985, in sede di accordo intercompartimentale — raggiunto ai sensi dell'articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 — si è convenuto, tra l'altro, di modificare l'attuale disciplina dell'indennità integrativa speciale costituente lo strumento di adeguamento delle retribuzioni alle variazioni del costo della vita.

Le modifiche concordate riguardano:

la cadenza degli aumenti della suddetta indennità che da trimestrale passa a semestrale;

l'adeguamento integrale al costo della vita di una fascia retributiva uguale per tutti i dipendenti di lire 580.000 mensili e al 25 per cento della retribuzione eccedente detto importo.

La nuova normativa sull'indennità in questione diverrà operante, per il personale soggetto a contrattazione — raggruppato com'è noto in otto comparti — con il decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suindicato accordo previsto dagli articoli 6 e 12 della citata legge n. 93 del 1983; mentre per le categorie il cui trattamento eco-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

nomico è riservato alla legge (esempio: la dirigenza statale, il personale militare ed i magistrati ed equiparati) si dovrà provvedere con apposito provvedimento legislativo.

Al riguardo va però considerato che, ove non si provveda con tempestività all'emanazione dei suddetti provvedimenti, si dovrebbe dare corso, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'aumento dell'indennità stessa in relazione ai punti di contingenza accertati dall'ISTAT per il trimestre di rilevazione 1° novembre 1985-31 gennaio 1986.

Si rende pertanto indispensabile un provvedimento con il quale venga immediatamente recepita nell'ordinamento — e con riferimento al personale del settore pubblico ivi compreso quello non contrattualizzato — la nuova disciplina della indennità integrativa speciale, e ciò sia al fine di evitare l'insorgere di eventuale contenzioso al riguardo, sia al fine di impedire i notevoli riflessi, anche di ordine finanziario, che potrebbero conseguire ad un ritardo dell'entrata in vigore della predetta nuova disciplina.

In tal senso è stato predisposto l'allegato disegno di legge con il quale la disciplina dell'adeguamento retributivo al costo della vita, contenuta nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo intercompartimentale del 18 dicembre 1985, viene estesa anche ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, aventi titolo all'indennità integrativa speciale, sottratti alla contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, ivi compreso il personale il cui trattamento giuridico ed economico è disciplinato direttamente da disposizioni di legge.

Per tutto il personale sopraindicato e per quello contemplato dall'accordo intercompartimentale 18 dicembre 1985, la disciplina di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo predetto si applica fino al 31 dicembre 1989.

Le caratteristiche del nuovo meccanismo di adeguamento al costo della vita sono tali per cui, rispetto al precedente sistema trimestrale ed al punto unico, si determina una economia media *pro capite* stimabile in lire 190 mila e lire 110 mila circa rispettivamente per il 1986 e per il 1987 (tale stima è stata effettuata nella previsione di una crescita dell'indice sindacale del 6 e del 5 per cento rispettivamente per il 1986 e per il 1987).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La disciplina dell'adeguamento retributivo al costo della vita, contenuta nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, che ha recepito l'accordo intercompartimentale 18 dicembre 1985, si applica anche ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, aventi titolo all'indennità integrativa speciale, sottratti alla contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al personale il cui trattamento giuridico ed economico è disciplinato direttamente da disposizioni di legge.

2. Al personale richiamato nel precedente comma ed a quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, la disciplina di cui all'articolo 16 del decreto stesso si applica fino al 31 dicembre 1989.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.